



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2011/0404(COD)

19.4.2012

PROGETTO DI PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II)
(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

Relatore per parere: Nadezhda Neynsky

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il mantenimento del programma nel suo stato attuale, per quanto concerne struttura e obiettivi, richiede che si preveda per l'IPA un bilancio di entità paragonabile a quella dell'attuale QFP. In tal modo si otterrebbe un buon equilibrio per quanto concerne i progressi finalizzati a soddisfare i criteri di adesione, sostenendo al contempo lo sviluppo socioeconomico nei paesi beneficiari.

La proposta della Commissione prevede per il prossimo QFP un aumento pari al 7,3% (da 11,668 miliardi di EUR nel periodo 2007-2013 a 12,520 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020 a prezzi costanti 2011) del sostegno totale ai paesi in fase di preadesione nell'ambito dell'IPA. Il 3% dei finanziamenti è destinato alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e i paesi beneficiari e il 2% è assegnato al programma "Erasmus per tutti".

Il relatore esorta la Commissione ad assicurare che il finanziamento totale per ciascun beneficiario non subisca una diminuzione in termini reali, tenendo conto al contempo dei seguenti punti:

- la crescita cumulativa reale del PIL di ciascun paese beneficiario, ad esclusione della Croazia, per il periodo 2007-2013 sarebbe compresa tra il 10 e il 30% alla fine del periodo¹. Benché i finanziamenti pro capite possano costituire un indicatore affidabile per diverse ragioni, vanno utilizzati anche i macroindicatori relativi al sostegno complessivo rispetto al PIL di ciascun beneficiario, al fine di tenere pienamente conto del valore aggiunto e delle esternalità positive generali dei finanziamenti dell'UE. A tale proposito, giacché i beneficiari creano e rafforzano i principi universali necessari che costituiscono un forte impulso per il benessere economico, può sembrare ragionevole abbandonare gli indicatori pro capite a favore di quelli relativi al PIL per tenere conto dei cambiamenti sistematici e qualitativi. Pertanto, il relatore propone che la crescita reale dei finanziamenti per ciascun beneficiario, in termini numerici, non sia inferiore alla crescita cumulativa reale del PIL tra i due periodi;
- con l'adesione della Croazia il numero dei paesi che hanno accesso ai fondi del futuro strumento si riduce a otto, il che modifica potenzialmente la distribuzione comparativa all'interno della riserva di finanziamento e, dal punto di vista dei beneficiari, favorisce il loro accesso ai fondi. Il relatore chiede che ciò non porti a un deterioramento delle norme per l'uso dei fondi dell'UE, giacché la concorrenza tra i beneficiari verrebbe relativamente indebolita. Se adottassimo un sistema di misurazione che segue l'evoluzione dei fondi disponibili ed esclude esplicitamente la Croazia dalla riserva di finanziamento, l'aumento reale dei fondi da un periodo all'altro sarebbe più prossimo al 20%²;
- con le modifiche proposte al nuovo strumento, tutti i beneficiari avrebbero accesso al finanziamento in settori strategici incentrati sullo sviluppo socioeconomico, cui in precedenza non potevano accedere i paesi privi dello status di candidato. In tal modo si crea naturalmente maggiore concorrenza per ottenere i finanziamenti nelle dette

¹ Stime interne basate sui dati e sulle previsioni della DG Bilancio per i paesi candidati e previsioni di crescita reale dei potenziali paesi candidati basate sulle relazioni elaborate da un istituto di previsione indipendente.

² I fondi IPA I 2007-2013 per gli otto beneficiari attuali e futuri (vale a dire senza la Croazia) ammontano a 10,547 miliardi di EUR a prezzi costanti 2011.

aree strategiche, cosa che potrebbe altresì cambiare il livello di accesso ai fondi per alcuni beneficiari;

- a seguito del miglioramento della capacità amministrativa e istituzionale dei beneficiari, ottenuto grazie ai risultati positivi riconosciuti nel quadro del finanziamento dell'IPA I, è probabile che i paesi riescano ad assorbire i finanziamenti in tempi più rapidi, il che potrebbe tradursi in una maggiore richiesta di fondi e nella concentrazione dei pagamenti nei primi anni del periodo successivo.

In tale contesto, il relatore raccomanda che a nessun beneficiario sia preclusa la possibilità di avere un accesso sufficiente ed equo ai finanziamenti a causa delle risorse limitate dell'UE, in particolare nel settore strategico dello sviluppo istituzionale.

Lacune dell'attuale proposta

Sebbene le misure proposte seguano la giusta direzione di ottimizzare le risorse dell'IPA e di renderle più flessibili ed efficienti, il relatore ritiene che vari aspetti della proposta legislativa non siano trattati in modo soddisfacente e siano fonte di preoccupazione:

- la relazione suggerisce che sarebbe auspicabile una riserva di efficacia ed efficienza e che si dovrebbero fornire incentivi per migliorare il rendimento, tuttavia non viene presentato alcun testo legislativo per includere tale concetto. Il relatore introduce disposizioni in tal senso, da sottoporre al pieno controllo dell'autorità di bilancio, consentendo in tal modo al Parlamento europeo di partecipare in misura sufficiente alla promozione e allo stimolo del progresso nei paesi beneficiari. Il relatore è del parere che gli incentivi per migliorare il rendimento nell'ambito del sostegno settoriale debbano basarsi su indicatori chiari e specifici, mentre l'efficacia del sostegno al bilancio generale potrebbe non essere così facile da valutare;
- gli obiettivi delle politiche interne dell'UE dovrebbero essere opportunamente integrati nella politica di allargamento, affinché sia evidente che il sostegno al bilancio mirato produce vantaggi reciproci, a lungo termine e che si autoalimentano. Il relatore propone di incentrare l'attenzione prevalentemente sugli obiettivi dell'agenda Europa 2020, poiché alcuni di essi potrebbero contribuire a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, l'imprenditorialità, i diritti umani e la tutela ambientale;
- il relatore è del parere che la definizione degli obiettivi e dei criteri debba essere basata su indicatori chiari, specifici e trasparenti. Inoltre, propone di includere tra gli obiettivi e i criteri anche la capacità istituzionale e di assorbimento, la stabilità di bilancio e la governance economica;
- il relatore suggerisce di garantire, a livello operativo, maggiore coerenza e coordinamento, nonché sinergie tra i finanziamenti interni ed esterni disponibili per i beneficiari dell'IPA. A tale proposito vanno riconosciuti non solo i vantaggi derivanti dalla leva finanziaria, ottenuti grazie al ricorso a strumenti finanziari innovativi, come la massimizzazione della validità dei progetti mediante la messa in comune di fondi e competenze, ma anche il fatto che l'utilizzo dei fondi dell'UE deve rispettare sempre le migliori prassi e le norme previste dal regolamento finanziario e dal regolamento di esecuzione comune.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

-1. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Or. en

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

-1 bis. ricorda la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"; ribadisce che è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari nel prossimo quadro finanziario pluriennale per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti assegnati dal trattato di Lisbona, nonché di poter far fronte ad eventi imprevisti; invita il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) È opportuno che il presente regolamento stabilisca, per l'intera durata dello strumento, una dotazione finanziaria che costituisca per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto [...] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dello strumento e garantire nel contempo un uso ottimale delle risorse finanziarie.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 ter) È importante garantire la sana gestione finanziaria dello strumento e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità dello strumento per tutti i partecipanti.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo allorché ha confermato di rispettare i criteri di adesione convenuti al Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 e purché l'adesione non superi la capacità dell'Unione di integrare il nuovo membro. I summenzionati criteri riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, lo sviluppo dell'economia che dev'essere in grado di sostenere le pressioni concorrenziali del mercato interno e la capacità non soltanto di acquisire i diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati.

(4) Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo allorché ha confermato di rispettare i criteri di adesione convenuti al Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 e purché l'adesione non superi la capacità dell'Unione di integrare il nuovo membro. I summenzionati criteri riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, lo sviluppo dell'economia che dev'essere in grado di sostenere le pressioni concorrenziali del mercato interno e la capacità non soltanto di acquisire i diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati. ***I criteri potrebbero essere ampliati per includere la stabilità di bilancio e la maggiore importanza accordata dall'Unione alla governance economica.***

Or. en

Motivazione

L'importanza sistemica della stabilità di bilancio a livello nazionale e la maggiore importanza accordata dall'Unione europea alla governance economica nel quadro della legislazione europea devono essere integrate nella strategia di allargamento per rispecchiare le politiche interne.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dev'essere erogata in conformità al quadro della politica di allargamento definito dall'Unione per ciascun paese beneficiario e ripreso nel pacchetto annuale Allargamento della Commissione, che comprende le relazioni sui progressi e la strategia di allargamento, negli accordi di stabilizzazione e associazione e nei partenariati europei o nei partenariati di adesione. È opportuno che l'assistenza sia imperniata su un numero **limitato** di settori che aiuteranno i paesi beneficiari a rafforzare **le** istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a **riformare** il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere e la non discriminazione. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e sottendere un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in linea con la strategia Europa 2020 nonché l'allineamento progressivo ai criteri di Copenaghen. Occorre rafforzare la coerenza tra l'assistenza finanziaria e i progressi complessivi compiuti nell'attuazione della strategia di preadesione.

Emendamento

(8) L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dev'essere erogata in conformità al quadro della politica di allargamento definito dall'Unione per ciascun paese beneficiario e ripreso nel pacchetto annuale Allargamento della Commissione, che comprende le relazioni sui progressi e la strategia di allargamento, negli accordi di stabilizzazione e associazione e nei partenariati europei o nei partenariati di adesione, **e in linea con le azioni previste dal quadro strategico comune e dalle relazioni di strategia**. È opportuno che l'assistenza sia imperniata su un **ampio** numero di settori che aiuteranno i paesi beneficiari a rafforzare **la loro capacità amministrativa e istituzionale, a creare** istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a **rafforzare** il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere e la non discriminazione. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e sottendere un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in linea con la strategia Europa 2020 nonché l'allineamento progressivo ai criteri di Copenaghen. Occorre rafforzare la coerenza tra l'assistenza finanziaria e i progressi complessivi compiuti nell'attuazione della strategia di preadesione **e subordinarla al rispetto di**

indicatori di risultato chiari, specifici e trasparenti.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I paesi candidati e candidati potenziali devono essere meglio preparati a reggere le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi allo sforzo dell'Unione per affrontare tali problematiche. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento deve inoltre contribuire a realizzare l'obiettivo di aumentare fino almeno al 20% la quota del bilancio dell'Unione inerente al clima.

Emendamento

(9) I paesi candidati e candidati potenziali devono essere meglio preparati a reggere le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi allo sforzo dell'Unione per affrontare tali problematiche. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento deve inoltre contribuire ***a porre al centro dell'attenzione il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, la democrazia, lo Stato di diritto, l'imprenditorialità, il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori e la protezione dell'ambiente, nonché*** a realizzare l'obiettivo di aumentare fino almeno al 20% la quota del bilancio dell'Unione inerente al clima.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La Commissione e gli Stati membri devono assicurare la ***conformità***, coerenza e complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di

Emendamento

(10) La Commissione e gli Stati membri devono assicurare la ***sistematicità***, coerenza e complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi

informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza.

di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. ***Inoltre, occorre garantire la coerenza tra l'assistenza prestata dalla Commissione, dagli Stati membri, dalla Banca europea per gli investimenti e da altri fornitori di aiuti a livello internazionale, locale e regionale.***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(12) Gli obiettivi dell'assistenza dovrebbero essere definiti in documenti di strategia nazionali e multinazionali indicativi, elaborati dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione in partenariato con i paesi beneficiari sulla scorta delle rispettive esigenze specifiche e del programma di allargamento. I documenti di strategia dovrebbero individuare i settori destinatari dell'assistenza e, ferme restando le prerogative dell'autorità di bilancio, stabilire le assegnazioni indicative dei fondi per settore, ripartite per anno, ivi compresa una stima della spesa inerente al clima. Dovrebbe essere integrata la flessibilità sufficiente per rispondere all'emergere di nuove esigenze e fornire incentivi per migliorare il rendimento. I documenti di strategia devono garantire coerenza e concordanza con l'impegno dei paesi beneficiari, che trova riscontro nei rispettivi bilanci, nazionali e tener conto del sostegno fornito da altri donatori. Per tener conto degli sviluppi interni ed esterni, i documenti di strategia indicativi pluriennali devono essere ***opportunamente*** riveduti.

Emendamento

(12) Gli obiettivi dell'assistenza dovrebbero essere definiti in documenti di strategia nazionali e multinazionali indicativi, elaborati dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione in partenariato con i paesi beneficiari sulla scorta delle rispettive esigenze specifiche e del programma di allargamento. I documenti di strategia dovrebbero individuare i settori destinatari dell'assistenza e, ferme restando le prerogative dell'autorità di bilancio, stabilire le assegnazioni indicative dei fondi per settore, ripartite per anno, ivi compresa una stima della spesa inerente al clima. ***I documenti di strategia dovrebbero inoltre contenere un elenco di indicatori di risultato chiari, specifici, obiettivi e trasparenti.*** Dovrebbe essere integrata la flessibilità sufficiente per rispondere all'emergere di nuove esigenze e fornire incentivi per migliorare il rendimento. I documenti di strategia devono garantire coerenza e concordanza con l'impegno dei paesi beneficiari, che trova riscontro nei rispettivi bilanci, nazionali e tener conto del sostegno fornito da altri donatori. Per tener conto degli sviluppi interni ed esterni, i documenti di strategia indicativi

pluriennali devono essere riveduti *a metà periodo e in qualsiasi momento* ciò risulti opportuno.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) *È nell'interesse dell'Unione assistere i paesi beneficiari nell'impegno di riforma dei rispettivi sistemi volto ad allinearli a quelli dell'Unione. Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*

Emendamento

(13) *L'Unione dispone di un'opportunità unica di poter stabilire uno stretto legame tra il sostegno finanziario e il rispetto di criteri politici, settore in cui tutti i progressi realizzati dovrebbero portare irrevocabilmente a miglioramenti del contesto economico e sociale per i beneficiari. L'Unione può altresì avere accesso a un'ampia gamma di competenze amministrative e ha la reputazione di agire da catalizzatore per la cooperazione e di creare un effetto di leva finanziaria. Considerato il valore aggiunto globale dell'Unione, quest'ultima deve intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento deve altresì rispettare il principio di proporzionalità.*

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti

Emendamento

(17) L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti

che hanno *dimostrato il loro valore* nel processo di preadesione. Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione decentrata delegata ai paesi beneficiari dovrebbe essere *progressivo e corrispondente alle* capacità di ciascun paese beneficiario.

che hanno *realizzato risultati positivi riconosciuti* nel processo di preadesione. Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione decentrata, *accompagnata da un'approvazione ex ante e un controllo ex post*, delegata ai paesi beneficiari dovrebbe essere *conforme al regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (in appresso "le regole finanziarie") e dovrebbe tener conto dello sviluppo della capacità di assorbimento e del rafforzamento delle istituzioni in* ciascun paese beneficiario.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Ove un paese beneficiario violi i principi su cui si fonda l'Unione, o non rispetti gli impegni figuranti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione, oppure compia progressi insufficienti rispetto ai criteri di adesione, occorre che il Consiglio possa adottare, su proposta della Commissione, misure idonee a risolvere la situazione.

Emendamento

(20) Ove un paese beneficiario violi i principi su cui si fonda l'Unione, o non rispetti gli impegni figuranti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione, oppure compia progressi insufficienti rispetto ai criteri di adesione, occorre che il Consiglio possa adottare, su proposta della Commissione, misure idonee a risolvere la situazione. *Il Parlamento europeo deve essere debitamente informato su tali misure.*

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento persegue gli obiettivi specifici di seguito elencati, secondo le esigenze di ciascun paese beneficiario e il rispettivo programma di allargamento.

(a) Sostegno alle riforme politiche, tra cui:

(i) rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, compresa la sua attuazione;

(ii) promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, maggior rispetto dei diritti delle minoranze, promozione della parità di genere, della non discriminazione e della libertà di stampa nonché promozione delle buone relazioni di vicinato;

(iii) lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

(iv) riforma della pubblica amministrazione e buon governo;

(v) sviluppo della società civile e dialogo sociale;

(vi) riconciliazione, misure per la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia.

(b) Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite, tra l'altro:

(i) il raggiungimento degli standard dell'Unione nell'economia e nella governance economica;

(ii) le riforme economiche necessarie per far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione, perseguendo al contempo obiettivi

Emendamento

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento persegue gli obiettivi specifici di seguito elencati, secondo le esigenze di ciascun paese beneficiario e il rispettivo programma di allargamento.

(a) Sostegno alle riforme politiche, tra cui:

(i) rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, compresa la sua attuazione;

(ii) promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, maggior rispetto dei diritti delle minoranze, promozione della parità di genere, della non discriminazione e della libertà di stampa nonché promozione delle buone relazioni di vicinato;

(iii) lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

(iv) riforma della pubblica amministrazione e buon governo;

(v) sviluppo della società civile e dialogo sociale;

(vi) riconciliazione, misure per la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia.

(b) Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite, tra l'altro:

(i) il raggiungimento degli standard dell'Unione nell'economia e nella governance economica, ***inclusa la stabilità di bilancio***;

(ii) le riforme economiche necessarie per far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione, perseguendo al contempo

economici, sociali e ambientali;

(iii) la promozione dell'occupazione e lo sviluppo del capitale umano;

(iv) l'inclusione sociale ed economica, in particolare delle minoranze e dei gruppi vulnerabili;

(v) lo sviluppo del capitale materiale, il miglioramento dei collegamenti con l'Unione e le reti regionali.

(c) Rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, **attuazione** e applicazione dell'acquis communautaire, dei fondi **e delle politiche** dell'Unione **nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale**.

(d) Integrazione regionale e cooperazione territoriale con la partecipazione dei paesi beneficiari, degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. [...] che istituisce uno strumento europeo di vicinato.

obiettivi economici, sociali e ambientali;

(iii) la promozione dell'occupazione e lo sviluppo del capitale umano;

(iv) l'inclusione sociale ed economica, in particolare delle minoranze e dei gruppi vulnerabili;

(v) lo sviluppo del capitale materiale, il miglioramento dei collegamenti con l'Unione e le reti regionali.

(c) Rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione e applicazione dell'acquis communautaire, **la gestione** dei fondi dell'Unione **e il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020**.

(d) Integrazione regionale e cooperazione territoriale con la partecipazione dei paesi beneficiari, degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. [...] che istituisce uno strumento europeo di vicinato, **come pure le strategie macroregionali**.

Or. en

Motivazione

L'importanza sistemica della stabilità di bilancio a livello nazionale e la maggiore importanza accordata dall'Unione europea alla governance economica nel quadro della legislazione europea devono essere integrate nella strategia di allargamento per rispecchiare le politiche interne. Lo stesso ragionamento si applica agli obiettivi della strategia Europa 2020 e ad altre iniziative.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La coerenza tra l'assistenza finanziaria e i progressi complessivi

realizzati nell'attuazione della strategia di preadesione è rafforzata e l'assistenza è subordinata al rispetto di indicatori di risultato chiari, specifici e trasparenti.

Or. en

Motivazione

È necessario rafforzare il legame tra l'assegnazione dei fondi e il conseguimento degli obiettivi fissati.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I progressi nella realizzazione degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono valutati tramite indicatori riguardanti tra l'altro:

– i progressi nel campo della democrazia, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, del sistema giudiziario e per quanto riguarda il livello **di** capacità amministrativa;

– i progressi nel campo delle riforme economiche; la solidità e l'efficacia delle strategie di sviluppo sociale ed economico, i progressi verso la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche tramite investimenti pubblici finanziati dall'IPA;

– il corpus legislativo allineato all'acquis; i progressi della riforma istituzionale correlata all'Unione, compreso il passaggio alla gestione decentrata dell'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento;

– la pertinenza delle iniziative di cooperazione regionale e territoriale e

Emendamento

2. I progressi nella realizzazione degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono valutati tramite indicatori **qualitativi e quantitativi** riguardanti tra l'altro:

– i progressi nel campo della democrazia, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, del sistema giudiziario e per quanto riguarda il livello **della** capacità amministrativa **e della capacità di assorbimento**;

– i progressi nel campo delle riforme economiche **e di bilancio intese ad affrontare gli squilibri di bilancio**; la solidità e l'efficacia delle strategie di sviluppo sociale ed economico, i progressi verso la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche tramite investimenti pubblici finanziati dall'IPA;

– il corpus legislativo allineato all'acquis; i progressi della riforma istituzionale correlata all'Unione, compreso il passaggio alla gestione decentrata dell'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento;

– la pertinenza delle iniziative di cooperazione regionale e territoriale e

l'andamento dei flussi commerciali.

Gli indicatori sono utilizzati ai fini del monitoraggio, della valutazione e del riesame del rendimento, secondo il caso.

l'andamento dei flussi commerciali.

Gli indicatori **quantitativi e qualitativi inclusi nei documenti di strategia** sono utilizzati ai fini del monitoraggio, della valutazione e del riesame del rendimento, secondo il caso.

Or. en

Motivazione

L'importanza sistemica della stabilità di bilancio a livello nazionale e la maggiore importanza accordata dall'Unione europea alla governance economica nel quadro della legislazione europea devono essere integrate nella strategia di allargamento per rispecchiare le politiche interne. Ciò deve avvenire mediante l'uso di indicatori chiari, equi e specifici.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il ciclo di vita degli obiettivi e degli indicatori specifici è il seguente:

a) gli obiettivi e i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono definiti per esteso nel quadro strategico comune dell'IPA di cui all'articolo 5;

b) successivamente sono tradotti in obiettivi operativi e in indicatori qualitativi e quantitativi specifici per ciascun paese beneficiario nei rispettivi documenti di strategia di cui all'articolo 6;

c) i documenti di strategia sono oggetto di un riesame secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento e dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione comune.

Or. en

Motivazione

È necessario rafforzare il legame tra l'assegnazione dei fondi e il conseguimento degli obiettivi fissati.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Conformità, coerenza e complementarità

Emendamento

Sistematicità, coerenza e complementarità

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza per renderli più efficaci ed efficienti nel fornire assistenza ed evitare doppi finanziamenti in linea con ***i principi definiti*** per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna e per armonizzare le politiche e le procedure. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche e scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza, in particolare a livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione degli Stati membri e dell'Unione.

Emendamento

3. La Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza per renderli più efficaci ed efficienti nel fornire assistenza ed evitare doppi finanziamenti in linea con ***le migliori prassi*** per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna e per armonizzare le politiche e le procedure. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche e scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza, in particolare a livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione degli Stati membri e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione cerca di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato utilizzando e riutilizzando i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari. La cooperazione con le istituzioni finanziarie per quanto riguarda l'accesso ai fondi dell'Unione è intesa a massimizzare la messa in comune delle risorse a favore degli obiettivi strategici dell'Unione e a garantire che l'impiego dei fondi dell'Unione sia sempre conforme alle migliori prassi e alle norme previste dalle regole finanziarie e dal regolamento di esecuzione comune.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce un quadro strategico comune relativo allo strumento di assistenza preadesione. Il quadro strategico comune dell'IPA traduce le priorità politiche della politica di allargamento in azioni essenziali ***che possono beneficiare di assistenza nell'ambito del presente regolamento.***

1. La Commissione stabilisce un quadro strategico comune relativo allo strumento di assistenza preadesione. Il quadro strategico comune dell'IPA traduce le priorità politiche della politica di allargamento ***e gli obiettivi del presente regolamento*** in azioni essenziali ***e obiettivi comuni, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, e funge da quadro di riferimento per i documenti di strategia pluriennali.***

Or. en

Motivazione

È necessario rafforzare il legame tra l'assegnazione dei fondi e il conseguimento degli obiettivi fissati.

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il quadro strategico comune dell'IPA stabilisce tra l'altro:

(f) i criteri da utilizzare per l'assegnazione dei fondi ai paesi beneficiari nonché alle azioni multinazionali e di cooperazione territoriale;

(g) le tipologie di azioni che possono essere finanziate dall'IPA;

(h) gli orientamenti comuni per la gestione e l'attuazione dell'IPA.

Emendamento

2. Il quadro strategico comune dell'IPA stabilisce tra l'altro:

(a) i criteri da utilizzare per l'assegnazione dei fondi ai paesi beneficiari nonché alle azioni multinazionali e di cooperazione territoriale, **come specificato all'articolo 2, paragrafo 2;**

(b) le tipologie di azioni che possono essere finanziate dall'IPA;

(c) gli orientamenti comuni per la gestione e l'attuazione dell'IPA;

(c bis) i criteri per la ripartizione dei fondi tra progetti, settori e politiche;

(c ter) i criteri per l'utilizzo della riserva di efficacia ed efficienza, come specificato all'articolo 13 bis.

Or. en

Motivazione

Il quadro strategico comune dell'IPA deve prevedere tutti i criteri da utilizzare nella procedura di finanziamento, per la ripartizione dei fondi nel quadro del bilancio di previsione o per l'aumento del sostegno al bilancio.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione approva il quadro strategico comune dell'IPA e le eventuali sue revisioni secondo **la procedura di esame di cui all'**articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.

Emendamento

3. La Commissione approva il quadro strategico comune dell'IPA e le eventuali sue revisioni secondo **l'**articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I documenti di strategia comprendono l'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione ripartita per settore, secondo il caso, e per anno, conformemente ai criteri fissati dal quadro strategico comune dell'IPA di cui all'articolo 5. L'assegnazione indicativa dei fondi tiene debitamente conto del fabbisogno, della capacità di utilizzazione e della capacità amministrativa dei paesi beneficiari. Essa prevede inoltre un margine per affrontare l'emergere di nuove esigenze e incentivi per migliorare il rendimento dei paesi beneficiari rispetto agli obiettivi fissati nelle strategie indicative pluriennali.

Emendamento

3. I documenti di strategia comprendono l'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione ripartita per settore, secondo il caso, e per anno, conformemente ai criteri fissati dal quadro strategico comune dell'IPA di cui all'articolo 5. L'assegnazione indicativa dei fondi tiene debitamente conto del fabbisogno, della capacità di utilizzazione e della capacità amministrativa dei paesi beneficiari, **nonché del loro contributo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.** Essa prevede inoltre un margine per affrontare l'emergere di nuove esigenze e incentivi per migliorare il rendimento dei paesi beneficiari rispetto agli obiettivi fissati nelle strategie indicative pluriennali.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I documenti di strategia sono oggetto di un riesame intermedio e ***opportunamente*** riveduti. ***Essi possono essere riveduti in qualsiasi momento*** su iniziativa della Commissione.

Emendamento

4. I documenti di strategia sono oggetto di un riesame intermedio, ***entro il 31 dicembre 2017***, e ***sono*** riveduti su iniziativa della Commissione ***ove opportuno, qualora emerga la necessità o per tener conto degli sviluppi interni ed esterni***.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione adotta i documenti di strategia e le eventuali loro revisioni secondo ***la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3***, del regolamento di esecuzione comune.

Emendamento

5. La Commissione adotta i documenti di strategia e le eventuali loro revisioni secondo ***l'articolo 15, paragrafo 3***, del regolamento di esecuzione comune.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità dei programmi e delle

Emendamento

1. In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità dei programmi e delle

misure di cui all'articolo 7 a paesi, territori e regioni non altrimenti ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 1 qualora il programma o la misura abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

misure di cui all'articolo 7 a paesi, territori e regioni non altrimenti ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 1 qualora il programma o la misura abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero. ***Laddove siano previste misure trasversali, la Commissione garantisce che si evitino sovrapposizioni tra gli strumenti, che si creino sinergie e che sia garantito il miglior rapporto costi/benefici.***

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Riserva di efficacia ed efficienza

1. Nei programmi indicativi pluriennali può essere prevista una riserva di efficacia ed efficienza. Tale riserva è istituita dall'autorità di bilancio quale parte della procedura annuale di bilancio. L'assegnazione dei fondi nella riserva di efficacia ed efficienza è decisa in conformità del quadro strategico comune dell'IPA, dei documenti di strategia individuali e del regolamento di esecuzione comune, tenendo debitamente conto della volontà dell'autorità di bilancio di controllare attentamente tutte le proposte di assegnazione di fondi dalla riserva di efficacia ed efficienza.

2. La riserva di efficacia ed efficienza è soggetta a indicatori di risultato chiari, coerenti e obiettivi che costituiscono la base per misurare i progressi realizzati nel tempo nel rispettivo paese beneficiario. Qualora si realizzino progressi eccezionali, in casi che devono essere

indicati in modo dettagliato nel quadro strategico comune dell'IPA, e tenendo conto del conseguimento degli obiettivi operativi specificati nei documenti di strategia individuali, sono erogati i fondi della riserva di efficacia ed efficienza.

3. La decisione relativa all'erogazione dei fondi dalla riserva di efficacia ed efficienza è adottata a seguito di una revisione del documento di strategia relativo al beneficiario interessato, a norma dell'articolo 6.

4. Un importo indicativo pari al 5% della dotazione finanziaria globale è destinato alla riserva di efficacia ed efficienza. Tale importo non è preassegnato.

Or. en

Motivazione

Viene creata una riserva di efficacia ed efficienza per assegnare fondi in modo specifico per ricompensare il conseguimento di risultati eccezionali. Tutti i paesi beneficiari hanno accesso alla riserva, ma non tutti sono necessariamente destinatari dei fondi.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo **di 1 812 100 000 EUR proveniente dai diversi strumenti di azione esterna** (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo

Emendamento

3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo **pari al 2% delle assegnazioni finanziarie disponibili per gli strumenti partecipanti** (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo

politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso di questi fondi.

politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso di questi fondi.

Or. en

Motivazione

A causa dell'incertezza per quanto riguarda gli importi definitivi da assegnare agli strumenti di azione esterna nel QFP 2014-2020, il relatore ritiene che sia preferibile sostituire l'importo indicativo con una percentuale. La percentuale definitiva del 2% è stata fissata nel modo seguente: con un importo complessivo di "Erasmus per tutti" per lo strumento di cooperazione allo sviluppo, lo strumento europeo di vicinato, lo strumento di assistenza preadesione, lo strumento di partenariato e il Fondo europeo di sviluppo di 90 994 miliardi di EUR a prezzi correnti, si arriva all'importo qui indicato che equivale all'1,99% del totale.